

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001539	08/08/2022

OGGETTO: Presa d'atto ed esecuzione della sentenza n. 187/2022 del 26.01.2022, Tribunale di Trani – Sezione Lavoro.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220002688 DEL 02/08/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 3 (tre) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 49 (quarantanove) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 04/08/2022 13:06 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 04/08/2022 18:00 Donato SIVO
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 08/08/2022 10:22 Filomena BAVARO	 Firmato Digitalmente il 05/08/2022 15:08 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE


Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **08/08/2022**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 08/08/2022 10:23



Filomena BAVARO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Presenza d'atto ed esecuzione della sentenza n. 187/2022 del 26.01.2022, Tribunale di Trani – Sezione Lavoro.
-----------------	--

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 239/DG del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria e della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Risorse Umane, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue

Premesso che

- con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Lavoro, il dipendente identificato nel “File privacy”, allegato alla presente deliberazione di cui fa parte integrante e non soggetto a pubblicazione – dirigente medico veterinario - chiedeva di far accertare e dichiarare di aver prestato, dal gennaio 2010 al febbraio 2018, un totale di 716 turni di pronta disponibilità eccedenti il limite dei 10 turni mensili previsto dall'art. 17, comma 5 del CCNL del 03/11/2005 Dirigenza medica e veterinaria e, per l'effetto, far condannare la Asl Ba al pagamento della somma pari ad € 28.920,00, corrispondente al complessivo compenso dovuto al medesimo per l'espletamento di tali turni, ovvero, in alternativa, di altra somma ritenuta di giustizia e/o di equità;
- chiedeva, altresì, di far accertare e dichiarare di aver svolto, dal 01/01/2010 al 28/02/2018, n. 243 turni pomeridiani di pronta disponibilità in violazione dell'art. 17, comma 3 del CCNL del 03/11/2005 Dirigenza medica e veterinaria e, per l'effetto, far condannare la Asl Ba al pagamento, a titolo indennitario-risarcitorio, della somma pari alla metà del valore di una giornata lavorativa per il numero di tali turni pomeridiani di pronta disponibilità svolti nel suddetto periodo o quell'altra somma ritenuta di giustizia e/o secondo equità; inoltre, assumendo di aver svolto turni di pronta disponibilità senza fruire sia del riposo settimanale sia del riposo notturno, chiedeva di far condannare la Asl Ba al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di una somma pari al valore di una giornata lavorativa o altro importo ritenuto di giustizia e/o di equità per ogni mancato riposo compensativo e mancato riposo notturno;
- con la sentenza n. 187/2022, pubblicata il 26/01/2022, il Tribunale di Trani – Sezione Lavoro, accoglieva la domanda e, per l'effetto, dichiarava il diritto del ricorrente “*di percepire il compenso per il servizio di pronta disponibilità prestato oltre i limiti contrattuali mensili e, quindi, dall'undicesimo incluso in poi, nella misura di € 60,00 per turno*”, condannando l'Asl resistente a pagare a detto titolo la somma di € 28.920,00 per il periodo dal 01/01/2010 al 28/02/2018, oltre accessori nei limiti di legge; inoltre, rigettava il ricorso per la parte residua;
- la suddetta sentenza, già notificata alla Asl Ba in forma esecutiva, diveniva definitiva in data 15/03/2022 e la Struttura Burocratico Legale, pertanto, con nota prot. n. 40633 del 15/06/2022 invitava l'Area Gestione Risorse Umane a procedere all'esecuzione di detto titolo;
- nelle more dell'adozione, da parte della Asl Ba, del provvedimento deliberativo di presa d'atto ed esecuzione della suddetta sentenza, il dipendente proponeva, dinanzi al

T.A.R. Puglia - Sede di Bari, ricorso per l'ottemperanza ai sensi dell'art. 112 e ss. Del D.lgs. n. 104/2010, notificato in data 20/07/2022;

Visto il prospetto elaborato dall'AGRU, riepilogativo delle somme dovute al dipendente sia a titolo di sorte capitale, già liquidata in giudizio e pari ad €=28.920,00=, sia a titolo di rivalutazione monetaria, giusta prospetto elaborato dal procuratore costituito e trasmesso a questa Azienda con nota prot. n. 77163 del 10/06/2022, ritenuta congrua ed aggiornata agli ultimi indici Istat attualmente disponibili, pari ad € =2.283,79=, oltre che degli oneri sociali pari ad €=7.991,20= e dell'IRAP pari ad €=2.448,00= a carico dell'azienda, trattandosi di emolumenti aventi natura retributiva;

Dato atto che, in virtù di quanto disposto con la Legge 23 dicembre 1994, n. 724, con il D. M. 1° settembre 1998, n. 352 e con circolare 23 dicembre 1998, n. 83 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, in materia di corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni pubbliche, nelle ipotesi di sentenze che riconoscano entrambi gli istituti (interessi legali e rivalutazione monetaria) sono dovute, dalla parte soccombente, le maggiori somme tra gli interessi legali e le somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria, da calcolarsi al netto delle ritenute di legge (contributive ed erariali);

Rilevato che, in virtù di quanto disposto con la Circolare INPS n. 6 del 16 gennaio 2014 in materia di imponibilità delle somme corrisposte al lavoratore dipendente a seguito di sentenze, le attribuzioni patrimoniali o quote di esse, aventi natura retributiva, dovute al lavoratore a seguito di accertamento in sede giudiziale – ad esempio in caso di ricostruzione di carriera - costituiscono redditi di lavoro dipendente da assoggettare ad IRPEF e a contribuzione;

Ritenuto

di prendere atto e dare esecuzione alla sentenza n. 187/2022 del Tribunale di Trani – Sez. Lavoro, pubblicata il 26/01/2022 e, quindi, di procedere alla corresponsione, in favore del dipendente identificato nel “File privacy”, allegato alla presente deliberazione di cui fa parte integrante e non soggetto a pubblicazione, dell'importo dovuto al medesimo a titolo di sorte capitale, già liquidato in giudizio e pari ad €=28.920,00=, nonché delle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria, come sopra specificato, pari ad € =2.283,79=.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate

- a) di prendere atto e dare esecuzione alla sentenza n. 187/2022 del Tribunale di Trani – Sez. Lavoro, pubblicate il 26/01/2022 e, per l'effetto, di procedere alla corresponsione, in favore del dipendente identificato nel “File privacy”, allegato alla presente deliberazione di cui fa parte integrante e non soggetto a pubblicazione, dell'importo dovuto al medesimo a titolo di sorte capitale, già liquidato in giudizio e pari ad €=28.920,00=, nonché delle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria, come sopra specificato, pari ad € =2.283,79=.

- b)** di dare atto che l'importo lordo complessivo del presente provvedimento, pari ad €=**41.642,99**=, di cui €=28.920,00= per sorte capitale, €=2.283,79= per rivalutazione monetaria, € =2.448,000= per IRAP ed € =7.991,20= per oneri sociali, è così rilevato in Contabilità Generale:
- sul conto 230.120.00105 "Fondo rischi per vertenze giudiziarie e contenziosi", l'importo accantonato dalla Struttura Burocratico Legale in sede di chiusura del bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno 2019, pari ad €= 34.000,00=;
 - sul conto 733.105.00050 "Altri oneri di gestione", il restante importo pari ad €=7.642,99=, imputandolo quale differenza tra l'accantonamento originario e il superiore costo di cui al presente provvedimento;
- c)** di dare atto che per eventuali correzioni di errori materiali, si procederà a rettifica con determina dirigenziale;
- d)** di trasmettere, a cura dell'Area Gestione Risorse Umane, copia del presente provvedimento:
- al dipendente per il tramite dello Studio Legale Avv. G.M.;
 - all'Ufficio Trattamento Economico;
 - alla Struttura Legale ed all'Area Gestione Risorse Finanziarie, per gli adempimenti di competenza;
- f)** di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
23012000105 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	2019	34.000,00
73310500050 - Altri oneri di gestione	2019	7.642,99

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali





DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Struttura Burocratico Legale	Area Gestione Risorse Finanziarie
------------------------------	-----------------------------------

PROPOSTA N.RO 20220002688 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220001539 DEL 08/08/2022

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Didonna Rossana	 Firmato digitalmente il 02/08/2022 18:06
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Boccuzzi Giuseppe	 Firmato digitalmente il 02/08/2022 18:10
Responsabile UOS/UOSD	Veronico Letizia	 Firmato digitalmente il 03/08/2022 12:44
Direttore/Responsabile di Struttura	Minervini Rodolfo	 Firmato digitalmente il 03/08/2022 13:07